

STUDIO LEGALE
Avv. Ciro Santonicola Avv. Aldo Esposito
Via Amato 7 – 80053 Castellammare di Stabia
tel.– fax 08119189944
Pec. ciro.santonicola@ordineavvocatita.it



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

PEC: drca@postacert.istruzione.it

OGGETTO: AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA DAL TAR LAZIO - ROMA, SEZIONE III BIS, CON ORDINANZA 1877/2023

- 1- **Autorità competente: TAR LAZIO - ROMA, SEZIONE III BIS, RG 8073/2022;**
- 2- **Parti: Gargiulo Annalisa - Ministero Istruzione e Merito + Ufficio Scolastico Regionale Campania**

I sottoscritti avv.ti Ciro Santonicola (C.F. SNTCRI84L12C129L, PEC ciro.santonicola@ordineavvocatita.it) ed Aldo Esposito (C.F. SPSLDA82M29L845K, PEC aldo.esposito@ordineavvocatita.it), quali procuratori costituiti di Gargiulo Annalisa, nata a Castellammare di Stabia il 21.03.1993 e residente in Gragnano alla via Visitazione 88, C.F.: GRGNLS93C61C129M nel procedimento promosso contro Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale Campania, dinanzi al TAR LAZIO –ROMA – 8073/2022 con la presente ed in esecuzione dell'ordinanza n. 1877/2023 del 05.04.2023, chiedono la pubblicazione sul Vs. sito internet dei seguenti documenti:

- 1) Avviso di Notifica;
- 2) Ricorso Gargiulo Annalisa;
- 3) Ord. n. 1877/2023.
- 4) ord. 836/2019

Cordiali Saluti

Castellammare di Stabia, 21.04.2023

Avv. Ciro Santonicola

Avv. Aldo Esposito

Richiesta di Bonifico Europeo Unico del 23.05.2023

Abbiamo ricevuto la tua richiesta di Bonifico Europeo Unico del 23.05.2023

Numero ordine INTER20230522BOSBE439097747	Da Santonicola Ciro
N. C/C 1000/00002662	Filiale SANT'ANTONIO ABATE

Riepilogo operazione

Beneficiario TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Indirizzo -
Località -	Paese -
IBAN IT94M0100003245348013355004	BIC BITAITRRENT
Banca BANCA D'ITALIA	Descrizione ORDINANZA TAR LAZIO ROMA RG 1877/23 - GIUDIZIO RG 8073/22
TRN 0306949824286402484021076040IT	Data regolamento 23.05.2023
Data contabile ordinante 22.05.2023	Data valuta ordinante 22.05.2023
Importo 100,00 Euro	Commissioni 1,00 Euro
Totale operazione 101,00 Euro	

La quietanza del pagamento effettuato verrà inviata nella tua casella di posta al termine della giornata di pagamento.

L'operazione sarà eseguita al cut-off delle ore 17:30 del 22.05.2023 . Sarà possibile revocare la disposizione fino alle ore 17:29 del 22.05.2023 . L'operazione potrebbe essere conteggiata e assoggettata al pagamento del "Costo unitario per operazione" secondo le modalità concordate in sede di stipula del contratto di conto corrente e/o di successive variazioni concordate, nel quale potrà trovare ogni dettaglio in proposito. In sede di liquidazione periodica di queste spese potrà verificare il dettaglio dei conteggi, che viene esposto all'interno del Suo estratto conto di conto corrente, alla voce "Spese" della sezione "Dettaglio competenze di chiusura".

Le operazioni disposte nelle giornate festive si considerano ricevute il primo giorno lavorativo seguente.

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito – Avv. *Ciro Santonicola*

Via Amato n.7 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

CIRO
SANTONICOLA
Avvocato
21.04.2023
09:26:39 UTC



CIRO
SANTONICOLA
Avvocato
08.07.2022
09:47:28 UTC



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE, EX ART. 55 C.P.A. E CON ISTANZA EX ART. 41
C.P.A.

Nell'interesse di:

ANNALISA GARGIULO, nata a Castellammare di Stabia (NA) in data 21 marzo 1993 e residente in Gragnano (NA) alla Via Visitazione n. 88, C.F.: GRG NLS 93C 61C 129 M.

Rapp. ta e difesa, giusto mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti *Ciro Santonicola*, C.F. SNT CRI 84L12 C129L e *Aldo Esposito*, C.F. SPSLDA82M29L845K, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio legale in Castellammare di Stabia (NA) 80053, alla via Amato n. 7.

Gli avvocati *Aldo Esposito* e *Ciro Santonicola* dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni, riguardanti il procedimento de quo, al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTE-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

-RESISTENTI-

Tutti rappresentati e difesi, ope legis, dall'Avvocatura dello Stato di Roma, i cui uffici sono ubicati alla Via dei Portoghesi n. 12.

E NEI CONFRONTI DI

Controinteressato in attesa dell'individuazione, alla luce dell'apposita istanza d'accesso agli atti avanzata dai legali ed in assenza, tra l'altro, di pubblicazione della graduatoria concorsuale finale dei vincitori.

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA E CONCESSIONE DELLA MISURA CAUTELARE COLLEGALE:

-del calendarizzato elenco di convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove pratiche/orali, relativamente alla classe di concorso **A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE**, di cui all'avviso pubblicato, in data 25 maggio 2022, sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la CAMPANIA, nella parte in cui non include il nominativo dell'istante (allegato 1);

-dell'esito della prova scritta computer based del «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni della scuola secondaria di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 05 gennaio 2022 n. 23», reso noto in data 12 maggio 2022, classe di concorso **A050** (allegato 2), *nella parte in cui sono stati attribuiti punteggi basati su criteri di calcolo inesatti, in ragione delle domande d'esame palesemente errate/ambigue;*

-del punteggio numerico assegnato alla concorrente, in esito alla prova scritta, viziata dalla presenza di **quesiti erronei e/o fuorvianti;**

-dei questionari somministrati in occasione della prova scritta, redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, D.M. 9 novembre 2021 n. 326 e di cui all'art. 3 del Decreto Dipartimentale n. 23 del 05.01.2022;

-dei correttori e dei fogli risposte;

- del verbale di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta sostenuta;
- ove esistente e per quanto di ragione, del verbale di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- dei Quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, D.M. 09 novembre 2021, n. 326 e di cui all'art. 3 del Decreto Dipartimentale n. 23 del 05.01.2022;
- ove esistenti, del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alle successive prove pratiche/orali;
- ove occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento delle prove scritte, nella parte in cui possano interpretarsi quali lesive degli interessi dell'aspirante al ruolo;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando relativo al «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 05 gennaio 2022 n. 23» (allegato 3);
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati, anche potenzialmente ostativo agli interessi della ricorrente.

Trattasi di provvedimenti lesivi in quanto - in violazione del diritto ad una valutazione “effettivamente meritocratica” e del diritto alla parità di trattamento - hanno precluso l'avanzamento concorsuale.

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE:

Del diritto della ricorrente di vedersi assegnare i corretti punteggi relativi alla prova concorsuale scritta di cui al reclutamento ut supra, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria degli ammessi alle successive prove pratiche/orali.

PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A., DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE, al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga l'attribuzione dei corretti punteggi e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, primo fra tutti l'inclusione con riserva dell'istante nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove pratiche/orali, relativamente alla classe di concorso A050 e alla regione d'interesse, ovvero l'ammissione alla successiva fase concorsuale, eventualmente in coda ai pubblicati elenchi degli idonei, *predisponendosi, quale extrema ratio, apposite sessioni suppletive d'esame;*

IN SUBORDINE, PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE, del diritto di partecipazione ad una nuova sessione suppletiva della prova concorsuale scritta per l'accesso al ruolo del personale docente della scuola secondaria di secondo grado, posto comune (CLASSE A050), da rifare in quanto è risultata viziata la prova sostenuta.

PREMESSE IN FATTO

Parte ricorrente è docente della scuola secondaria **che ha partecipato, per la classe di insegnamento A050, al Concorso nazionale ordinario di cui al Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499,** successivamente innovato dal Decreto Ministeriale 326 del 09/11/2021, avendo ottenuto, all'esito della prova selettiva scritta, espletata in data 06 maggio 2022 (turno pomeridiano), un punteggio pari a 68.

Con la doverosa precisazione per la quale, ai sensi dell'articolo 3 comma 5 del Decreto Dipartimentale 05 gennaio 2022 n. 23, **superavano la prova d'esame scritta computer based - valutata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 09 novembre 2021, n. 326 - quanti avessero conseguito il punteggio minimo di 70 punti su 100.**

L'ISTANTE SI DUOLE DI AVER ESPLETATO UNA SELEZIONE IRREGOLARE, viziata dalla **presenza di domande d'esame la cui risposta, indicata come corretta dal ministero, è risultata palesemente errata, per questo illegittima quanto a modalità di valutazione.**

Ebbene, dall'errato calcolo è scaturita l'esclusione concorsuale, non essendo stati riconosciuti punti 70 "cosiddetta soglia d'idoneità" sancita dall'art. 3 comma 5 del Decreto Dipartimentale n.23 del 05 gennaio 2022.

Nello specifico, **SI RIPORTANO TESTUALMENTE I VIZIATI QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA - DOMANDE SEGUITE DA QUATTRO RISPOSTE, DELLE QUALI SOLO UNA AVREBBE DOVUTO ESSERE ESATTA - DELLE PROVE SCRITTE COMPUTER BASED SOSTENUTE DAGLI ISTANTI**, volte all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso A050:

DOMANDA NUMERO 34 (AVENDO LA RICORRENTE PARTECIPATO ALLA SESSIONE D'ESAME POMERIDIANA).

A050 - CAMPANIA
CF: GGRGCM82L20L259S

DOMANDA 19

L'acido malico reagisce completamente con l'idrossido di potassio per dare malato di potassio e acqua. Le moli di acido malico necessarie per neutralizzare completamente 11,2 g di idrossido di potassio sono:

(*masse atomiche in uma: H=1; K= 39; C= 12; O=16*)

a	0,2 mol	
b	$2,0 \times 10^{-1}$ mol	
c	0,4 mol	X
*d	0,1 mol	

Punteggio: 0,00

MOTIVAZIONE SEGNALAZIONE:


In primis, la domanda presenta due risposte identiche (“a” e “b”). Matematicamente 0,2 e $2,0 \times 10^{-1}$ sono lo stesso numero.

Ed ancora, l'acido malico è un acido debole e ciò significa che 0,1 mol di acido malico non restituiranno 0,2 moli di H^+

DOMANDA NUMERO 50 (AVENDO LA RICORRENTE PARTECIPATO ALLA SESSIONE D'ESAME POMERIDIANA).

DOMANDA 33

Lo schema mostra la regione trascritta di un tipico gene eucariote che codifica per una proteina. Supponendo che la coda di poli (A) sia di 200 A, indicare la dimensione (in basi) dell'mRNA completamente processato e maturo:



*a	391	
b	356	
c	390	X
d	155	

Punteggio: 0,00

MOTIVAZIONE SEGNALAZIONE:

La risposta proposta dal ministero (391) fa probabilmente riferimento alla base 7-metil-guanosina presente come cappuccio al 5' (questa è una mia interpretazione). Considerando questa base si spiegherebbe il numero in più (391 invece di 390) fornito dal ministero.

Tuttavia citando *Biologia molecolare della cellula*, Alberts et al., quarta edizione, Zanichelli, pag. 336: "Non appena la RNA polimerasi II ha prodotto circa 25 nucleotidi di RNA, l'estremità 5' della nuova molecola di RNA è modificata per aggiunta di un cappuccio che consiste di un nucleotide guanidico modificato".

Alberts et al. sono specifici nel dire che il cappuccio al 5' (dunque la base aggiuntiva che porterebbe il conto a 391 invece di 390), viene aggiunta già quando l'RNA ha 25 nucleotidi. Nell'immagine proposta nel quesito, l'RNA consta di 345 nucleotidi (introni + esoni), dunque dovrebbe già essere presente il cappuccio al 5'.

Nell'immagine proposta invece il cappuccio non è stato aggiunto né viene lasciata intendere la sua presenza, dunque l'immagine è errata.

DOMANDA 8 (AVENDO LA RICORRENTE PARTECIPATO ALLA SESSIONE D'ESAME POMERIDIANA).:

Nell'Azione #23 del PNSD si afferma che la costruzione di un progetto nazionale sulle biblioteche scolastiche fa leva su un'idea di creazione di standard e linee guida per permettere alle scuole di...

- A) innescare processi di innovazione nel campo della Comunicazione Digitale;
- B) innescare processi di innovazione nel campo dell'Information Literacy (risposta considerata corretta dal ministero);
- C) innescare processi di innovazione nel campo della Collaborazione Digitale;
- D) innescare processi di innovazione nel campo del Problem Solving.

MOTIVAZIONE SEGNALAZIONE:

L'azione #23 del PNSD si riferisce alle Risorse Educative Aperte (OER) e non alle biblioteche scolastiche che sono contemplate nell'azione #24. Trattasi, evidentemente, di un quesito errato.

Rebus sic stantibus, dall'errato calcolo dei punteggi attribuiti alle risposte ritenute corrette - **risulterebbe sufficiente, invero, il ricalcolo derivante dalla valutazione di un solo quesito errato per consentire, alla parte istante, il raggiungimento della "soglia 70", funzionale all'avanzamento concorsuale** - è scaturita l'esclusione, non essendo stati riconosciuti punti 70 "cosiddetta soglia d'idoneità" sancita dall'art. 3 comma 5 del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022.

In sostanza, allorché detti quesiti fossero stati correttamente elaborati/validati, **la patrocinata avrebbe sostenuta una prova effettivamente meritocratica, al fine di raggiungere il punteggio**

minimo pari a 70/100, atto a consentire il superamento della sessione e l'avanzamento concorsuale.

Si illustrano, a questo punto della disamina, i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

MANIFESTA ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA RICONDUCEBILE ALL'ECCESSO DI POTERE DELL'AMMINISTRAZIONE, NEL PREDISPORRE IN MANIERA PALESEMENTE ERRATA LE DOMANDE, COMPROMETTENDO, PER GLI ISTANTI, L'ESITO DELL'INTERA PROVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO DESUMIBILE DALL'ART. 97 COST.

ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO – ERRATA/AMBIGUA FORMULAZIONE DI ALCUNI QUIZ E CONSEGUENTE ERRONEITÀ DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO AI RICORRENTI. VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITÀ, BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ

Evidenziato in fatto che la preposta Commissione sia incorsa in un macroscopico errore - *ictu oculi* rilevabile nei questionari della prova scritta - si rappresenta, in diritto, come “ogni quiz a risposta multipla debba prevedere con certezza una risposta univocamente esatta, per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.” (Cons. Stato sez. III, sentenza 5 gennaio 2021 n. 158).

Incombeva, dunque, sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo le risposte in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile (cfr. T.A.R. Lombardia, sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

In tal senso emerge come “non sia configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza

una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta" (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018, Consiglio di Stato 05 gennaio 2021, n. 158).

Ed ancora il Consiglio di Stato, Sentenza n. 7984/2010, ha argomentato che i test a risposta multipla dei concorsi non devono contenere ambiguità ed incertezza di soluzione.

(...) In procedure concorsuali con domande strutturate chiuse deve privilegiarsi la chiarezza del contenuto di ciascun quesito, che va formulato secondo canoni di certa e pronta comprensibilità. Nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, da svolgersi entro un ristretto arco temporale, deve privilegiarsi la chiarezza del contenuto di ciascun quesito, che va formulato entro i limiti del programma di esame, secondo canoni di certa e pronta comprensibilità. A sua volta la risposta, indicata come esatta fra quelle riportate nel questionario, deve raccordarsi ad una plausibile e corretta applicazione delle acquisizioni delle scienze umane che vengono in gioco, ovvero di regole giuridiche, o di altri ordinamenti di settore, di cui è richiesta la conoscenza da parte del candidato, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione...se, pertanto, appartiene alla sfera di discrezionalità dell'Amministrazione la selezione del coacervo di domande da sottoporre ai candidati ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale che si reputa necessario per il conseguimento del giudizio idoneativo, con scelte la cui sindacabilità può aver luogo nei soli limiti esterni della ragionevolezza e dell'osservanza del limite oggettivo del programma di esame, parimenti non può ricondursi all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente, una volta posta la domanda, l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta...

ISTANZA DI CONCESSIONE DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE COLLEGALE FINALIZZATO A CONSENTIRE, NELLE MORE DELLA DECISIONE, DI SOSTENERE UTILMENTE LE SUCCESSIVE PROVE CONCORSUALI, IN TEMPO UTILE PER L'IMMINENTE FASE D'IMMISSIONE IN RUOLO.

Illustrate le ragioni sottese alla sussistenza del fumus boni iuris, si rappresenta, in termini di periculum in mora, come i provvedimenti impugnati provocherebbero pregiudizi gravi ed irreparabili, nella sfera giuridica della ricorrente, qualora codesto Ecc.mo Tar adito non ne sospendesse gli effetti, trattandosi di atti illegittimi emessi in violazione di legge e con eccesso di potere ai sensi dell'art. 21 octies, comma 1, l. n. 241/1990.

Ma vi è di più: con gli appositi avvisi di convocazione - recentemente pubblicati a cura degli Uffici Scolastici Regionali preposti alla gestione della fase reclutativa - i candidati che hanno nel frattempo superato la prova scritta del Concorso ordinario de quo (bandito con D.D. 499/2020 e D.D. 23/2022 per il reclutamento di personale docente nella scuola secondaria Classe di concorso A050) sono stati convocati (ovvero sono in procinto di essere convocati) ai fini della prosecuzione, per le successive fasi concorsuali pratiche/orali.

Si chiede, pertanto, di ammettere, sin d'ora, la ricorrente a sostenere "sotto riserva di legge" le successive e ravvicinate prove d'esame pratiche/orali, posto che **il protrarsi dell'impedimento di prenderne parte - per effetto dell'esclusione nelle more della trattazione nel merito del ricorso - precluderebbe la possibilità di approdare nelle graduatorie di merito regionali da cui essere attinti ai fini delle immissioni in ruolo (a partire da fine luglio 2022 ed in vista del 1 settembre 2022), precludendosi all'istante, nello specifico, di conseguire - in quanto risultata idonea a seguito delle prove concorsuali - l'immissione in ruolo e l'abilitazione all'insegnamento, da subito spendibile per la stipula del contratto a tempo indeterminato che avrà decorrenza giuridica a partire dall'avvento del nuovo anno scolastico (1 settembre 2022).**

In ultimo, la concessione della invocata misura cautelare appare idonea a contemperare gli interessi in gioco in quanto, a fronte dei pregiudizi gravi e irreparabili che deriverebbero in ragione della mancata prosecuzione dell'iter concorsuale, nessun danno subirebbero le Amministrazioni resistenti e i candidati controinteressati, dal momento che, le prime, non dovrebbero sostenere esborsi di denaro in favore di parte ricorrente e, per i secondi, l'invocata ammissione risulterebbe "in sovrannumero", senza l'esclusione dei candidati già ammessi al corso.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati, nel momento in cui saranno pubblicate le graduatorie definitive dei vincitori.

Infatti, stante il numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per i ricorrenti di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

ISTANZA ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALLA NOMINA DI UN VERIFICATORE GIUDIZIALE

Valuti Codesto Giudicante l'opportunità di disporre, anche ai fini della decisione cautelare, una verifica, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., al fine di vagliare la correttezza e l'univocità delle risposte ritenute esatte dal Ministero, con riferimento ai su indicati quesiti in contestazione e alla luce delle criticità evidenziate.

Per quanto dedotto

VOGLIA CODESTO T.A.R. LAZIO - ROMA

Accogliere il ricorso sulla base delle seguenti richieste:

In via cautelare: disporre la rettifica del punteggio e per l'effetto - previa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, nei limiti dell'interesse della parte ricorrente- ordinare alla controparte di procedere all'inclusione dell'istante negli elenchi dei candidati ammessi con riserva a sostenere le successive prove pratiche/orali (relativamente alla classe di concorso A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE, ovvero di procedere all'ammissione alla successiva fase concorsuale, eventualmente in coda agli elenchi degli idonei, predisponendosi, quale extrema ratio, apposite sessioni suppletive d'esame;

Nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti in epigrafe indicati ed ammettere la patrocinata- previa rivalutazione della prova concorsuale scritta scevra degli errori di calcolo riscontrati - alle successive prove concorsuali pratiche/orali, ordinando, dunque, a controparte di procedere (anche a titolo di risarcimento in forma specifica) all'inclusione dell'istante negli elenchi dei candidati ammessi a sostenere le prove pratiche/orali, relativamente alla classe di concorso A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE, ovvero di procedere all'ammissione alla successiva fase concorsuale eventualmente in coda agli elenchi degli idonei, predisponendosi, quale extrema ratio, apposite sessioni suppletive d'esame;

In subordine ordinandosi, a beneficio della patrocinata, la partecipazione ad una nuova sessione suppletiva di prova concorsuale scritta per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE, da rifare in quanto è risultata viziata la fase selettiva scritta, ovvero disponendosi l'annullamento del concorso (prova scritta) e la riedizione dello stesso.

In via istruttoria, valuti il Collegio Giudicante di disporre una verifica giudiziale per constatare l'erroneità delle domande segnalate in ricorso.

Con riserva di dedurre ulteriormente in corso di causa e di proporre, eventualmente, motivi aggiunti.

Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di giudizio, per la fase cautelare e di merito, da distrarre in favore dei legali che si dichiarano distrattari.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente ricorso amministrativo è indeterminabile e che il contributo dovuto, per il presente ricorso, è pari ad € 325,00.

Si offre in allegazione la presente produzione documentale:

- 1) Calendarizzato elenco di convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove pratiche/orali di cui all'avviso pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale, atto lesivo nella parte in cui non include il nominativo dell'istante;
- 2) Prova scritta computer based sostenute dalla parte ricorrente;
- 3) Bando relativo al Concorso ordinario di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 05 gennaio 2022 n. 23;
- 4) Domanda di partecipazione concorsuale, con allegata dichiarazione in autocertificazione, illustrativa della condizione soggettiva.

Salvis iuribus

Castellammare di Stabia, li 8 luglio 2022

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE
CARTACEE EVENTUALMENTE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168).

Castellammare di Stabia (NA), 8 luglio 2022

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

Pubblicato il 05/04/2023

N. 01877/2023 REG.PROV.CAU.
N. 08073/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8073 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Annalisa Gargiulo, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Esposito, Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del calendarizzato elenco di convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove pratiche/orali, relativamente alla classe di concorso A050 scienze naturali, chimiche e biologiche, di cui all'avviso pubblicato,

- in data 25 maggio 2022, sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nella parte in cui non include il nominativo dell'istante;
- dell'esito della prova scritta computer based del «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni della scuola secondaria di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 05 gennaio 2022 n. 23», reso noto in data 12 maggio 2022, classe di concorso A050, nella parte in cui sono stati attribuiti punteggi basati su criteri di calcolo inesatti, in ragione delle domande d'esame palesemente errate/ambigue;
 - del punteggio numerico assegnato alla concorrente, in esito alla prova scritta, viziata dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;
 - dei questionari somministrati in occasione della prova scritta, redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, D.M. 9 novembre 2021 n. 326 e di cui all'art. 3 del Decreto Dipartimentale n. 23 del 05.01.2022;
 - dei correttori e dei fogli risposte;
 - del verbale di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta sostenuta;
 - ove esistente e per quanto di ragione, del verbale di svolgimento e di correzione della prova scritta;
 - dei Quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, D.M. 09 novembre 2021, n. 326 e di cui all'art. 3 del Decreto Dipartimentale n. 23 del 05.01.2022;
 - ove esistenti, del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alle successive prove pratiche/orali;
 - ove occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento delle prove scritte, nella parte in cui possano interpretarsi quali lesive degli interessi dell'aspirante al ruolo;
 - ove occorra e per quanto di interesse, del bando relativo al «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e

secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 05 gennaio 2022 n. 23»;

- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati, anche potenzialmente ostativo agli interessi della ricorrente;

nonché, per l'accertamento

anche in via cautelare, del diritto della ricorrente di vedersi assegnare i corretti punteggi relativi alla prova concorsuale scritta di cui al reclutamento *ut supra*, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria degli ammessi alle successive prove pratiche/orali;

e, per la condanna ex art. 30 c.p.a.

delle amministrazioni intimate, al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga l'attribuzione dei corretti punteggi e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, primo fra tutti l'inclusione con riserva dell'istante nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove pratiche/orali, relativamente alla classe di concorso A050 e alla regione d'interesse, ovvero l'ammissione alla successiva fase concorsuale, eventualmente in coda ai pubblicati elenchi degli idonei, predisponendosi, quale *extrema ratio*, apposite sessioni suppletive d'esame; in subordine, per l'accertamento e la declaratoria, anche in via cautelare, del diritto di partecipazione ad una nuova sessione suppletiva della prova concorsuale scritta per l'accesso al ruolo del personale docente della scuola secondaria di secondo grado, posto comune (classe A050), da rifare in quanto è risultata viziata la prova sostenuta.

2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gargiulo Annalisa il 13/9/2022:

per l'annullamento

- del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - d.d.g. n. 29286 del 20.07.2022 – con cui sono state approvate e pubblicate le

Graduatorie Regionali di Merito del Concorso nazionale ordinario di cui al Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499 (successivamente innovato dal Decreto Ministeriale 326 del 09/11/2021), per la classe A050, funzionali alle procedure di nomina e di assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato, parimenti impugnati in questa sede.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevate preliminarmente l'ascrizione alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione della corretta formulazione dei quesiti e conseguentemente l'impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla Giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: *“...sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni*

legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302);

Considerato che pertanto al riguardo non sono configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare;

Ritenuto che alla luce della relazione depositata dall'Amministrazione sui quesiti contestati da parte ricorrente non si ravvisa una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo giudice, atteso che la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l'unica sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d. "distrattori", aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di "distrarre" dall'individuazione dell'unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato.

Ritenuto di dover pertanto respingere l'istanza cautelare e, al contempo, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti controinteressati inseriti nella graduatoria del concorso impugnata con motivi aggiunti, che si autorizza parte ricorrente ad effettuare mediante richiesta di pubblicazione di apposito avviso sul sito *web* dell'Amministrazione resistente, nei sensi e termini di cui all'ordinanza n. 836/2019 di questa Sezione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare e dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in parte motiva.

Rinvia al merito la liquidazione delle spese dell'odierna fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Daniele Profili, Referendario, Estensore

Giovanni Caputi, Referendario

L'ESTENSORE

Daniele Profili

IL PRESIDENTE

Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO